
Chiedilo ad ANCI

Incontro sul Personale di Comuni e Città metropolitane

27 giugno 2023

Alberto Di Bella

Esperto ANCI in materia di personale degli Enti locali



La conversione del D.L. 44/2023



Riserva per gli operatori volontari del Servizio civile

Viene introdotta una quota di riserva del **15 per cento** nei concorsi pubblici a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Sono comunque fatte salve le quote di riserva per i disabili ex L.68/1999

Il meccanismo sarà analogo a quello previsto per la quota di riserva a favore dei militari volontari congedati: a ogni concorso si generano posti riservati oppure frazioni di posto, da cumulare con le riserve dei successivi concorsi.

Tuttavia, a differenza delle riserve per militari, le frazioni si sommano anche in caso di scorrimento di graduatoria

Riserva di posti in favore di disabili

I datori di lavoro pubblici o privati possono individuare, nell'ambito della quota di riserva per le persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali **specifiche riserve** in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo

Norme sui concorsi pubblici

L'articolo 1-bis va ad integrare in più punti le disposizioni del D.Lgs. 165/2001, in materia di reclutamento del personale.

Escludendo le disposizioni sui concorsi unici, non riferite agli enti locali, la vera novità si trova nell'integrazione dell'art.35 comma 5-ter, con il seguente testo:

«Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»

Le nuove graduatorie

Il nuovo comma 5-ter si può prestare a due diverse letture:

- 1) *Il numero massimo di idonei è pari al 20% dei posti messi a concorso*
- 2) *Sono considerati idonei il 20% dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove selettive, dopo il vincitore (o i vincitori)*

Il Dossier di documentazione di Camera e Senato alla legge di conversione ritiene che la percentuale sia riferita ai posti messi a concorso (ipotesi n. 1).

E' da ritenere che l'applicazione delle nuove regole riguardi solo le procedure concorsuali **bandite dopo l'entrata in vigore della legge di conversione** (in questo senso, la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della P.A. del 16/6/2023).

Modifica all'art. 52 comma 1-bis del TUIPI sulle progressioni tra le aree «in deroga»

Per le progressioni «in deroga» demandate dalla legge al contratto collettivo, l'art. 52 parlava di «requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni».

Lo stessa formulazione è presente nell'art. 13 comma 6 del CCNL 22 novembre 2022

Con questa modifica, l'esperienza almeno quinquennale può essere maturata non solo presso il proprio ente, ma **anche presso altre amministrazioni.**

Con la modifica di legge deve intendersi adeguato di conseguenza anche il testo del CCNL

Commissioni di concorso

Viene modificato l'art. 3 della Legge 56/2019 prevedendo:

- La possibilità per gli enti locali di recepire, nella propria autonomia, la disciplina dei compensi per i commissari (dettagliata con il DPCM del 24 aprile 2020);
- La deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico vale per tutte le procedure concorsuali indette da qualsiasi P.A.; pertanto, anche per i dirigenti si conferma la remunerazione degli incarichi di commissario di concorso

Stabilizzazioni

Gli enti territoriali possono procedere, fino al 31/12/2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che, entro tale data, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

Il personale stabilizzabile **deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali**, e deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015.

Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA

*Art. 3 comma 5-bis
e comma 6*

Requisiti ulteriori per l'accesso all'impiego

I regolamenti degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di **specificità territoriale** (è già possibile prevedere requisiti territoriali «quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili).

Esclusione dalla quota di riserva personale stabilizzato sisma

Il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017 **stabilizzato** da regioni, enti locali e Enti parco nazionali, sono esclusi dal computo per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere in base alla normativa vigente.

Misure per l'assunzione di giovani nella P.A.

Fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni, **nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili**, possono assumere a tempo determinato, per la durata massima di 36 mesi:

- **Giovani laureati**, individuati su base territoriale, mediante contratto di lavoro di **apprendistato**
- **Studenti** di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi (quindi non ancora laureati), mediante contratto di formazione e lavoro

Le assunzioni dovranno essere inquadrati nell'area dei **Funzionari e delle elevate qualificazioni**.

Al termine del periodo, in presenza del titolo di studio prescritto e di una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato

Le procedure per l'assunzione di giovani

La ricerca di nuovi funzionari dovrà svolgersi mediante avvisi da pubblicare sul portale InPA, in deroga a:

- art. 36 comma 2 D.Lgs 165/2001 (esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale)
- art. 9 comma 28 DL 78/2010 (limiti al lavoro flessibile)

Un decreto del Ministro per la P.A. stabilirà criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono:

- una prova scritta
- la valutazione dei punteggi dei titoli accademici, degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate,
- una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze anche comportamentali e manageriali